

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4357

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori IULIANO e BESSO CORDERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1999

—————

Modifiche ed integrazioni della legge 14 agosto 1991, n. 281,
recante legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'approvazione della legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo n. 281 del 1991 ha rappresentato un importante ancorchè tardivo passo in avanti per la affermazione di un più civile rapporto tra le persone e gli animali di affezione e per la diffusione di una sensibilità animalista.

A distanza di quasi un decennio di esperienza applicativa, bisogna tuttavia riconoscere che molti degli obiettivi indicati nella legge - in particolare quello di un efficace controllo sulla popolazione canina e quello della prevenzione del randagismo - non sono stati conseguiti, e ciò non soltanto per l'inadeguato impegno di molte regioni e di molti enti locali, dovuto a persistenti carenze vuoi di ordine culturale, vuoi di ordine organizzativo e finanziario, ma anche per le carenze della stessa legislazione. Il problema del randagismo continua infatti costantemente a riproporsi, in forme drammatiche in coincidenza con l'esodo estivo, con tutte le conseguenze del caso, prime tra tutte quelle di natura sanitaria e di pericolo per la sicurezza delle persone e della circolazione dei veicoli.

I cani abbandonati, che popolano in branchi aree incolte sempre più vaste, rappre-

sentano una minaccia per lo stesso equilibrio ambientale.

D'altro canto, la inadeguatezza dei sistemi di anagrafe canina previsti dalla legge appare in tutta la sua gravità alla luce dell'affermarsi di deprecabili fenomeni, quale la diffusione di specie canine feroci, spesso allevate per dare alimento a squallidi traffici clandestini di competizioni e scommesse.

Risulta pertanto evidente la necessità di operare una revisione della legge, in modo da conseguire tre finalità: un'anagrafe canina obbligatoria veramente funzionale, grazie all'impiego di strumenti informatici, anziché sul metodo del tatuaggio, che consentano non solo la pronta identificazione su tutto il territorio nazionale dei proprietari, ma anche di fungere da supporto all'impegno relativo alla zooprofilassi; adeguare le sanzioni amministrative previste a carico di chi abbandona i cani, omette di iscriverli all'anagrafe o contravviene all'articolo 727 del codice penale, alla effettiva gravità di tali comportamenti; destinare al settore risorse finanziarie adeguate rispetto all'obiettivo consistente nel realizzare una vera svolta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito dal seguente:

«4. I cani vaganti catturati, identificati a norma dell'articolo 2-*bis*, sono restituiti al proprietario o al detentore».

2. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1991, n. 281, le parole da: «I cani vaganti» a: «devono essere tatuati» sono sostituite dalle seguenti: «I cani vaganti non identificati a norma dell'articolo 2-*bis* nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 debbono essere identificati a norma dell'articolo 2-*bis*».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. - (*Anagrafe canina*) - 1. L'iscrizione dei cani presso l'anagrafe canina è obbligatoria.

2. È obbligatoria l'identificazione dei cani che deve essere operata entro sessanta giorni dalla nascita, mediante l'impianto sottocutaneo di un microprocessore recante un codice.

3. All'apposizione del processore provvede il servizio veterinario della azienda sanitaria locale o un veterinario libero professionista autorizzato».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito dai seguenti:

«1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi della data di entrata in

vigore della presente disposizione, l'istituzione di un'anagrafe canina informatizzata presso i comuni o le aziende sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione e il rilascio al proprietario o possessore di una carta informatica multifunzionale contenente i dati di riconoscimento del cane e del proprietario formati da un codice di 16 cifre e caratteri.

1-bis. Le anagrafi canine devono essere collegate ad una banca dati informatica nazionale allestita presso il Ministero della sanità.

1-ter. Il Ministro della sanità, con propri decreti, determina le caratteristiche degli strumenti di identificazione di cui all'articolo 2-*bis* e della carta informatica di riconoscimento, stabilendo altresì modalità operative conformi, atte ad assicurare la completezza e la interoperatività delle banche delle anagrafi canine con la banca dati nazionale.

1-quater. Al trattamento dei dati previsto dalla presente legge si applica la disciplina di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675».

Art. 4.

1. All'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «da lire trecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «da lire un milione a lire tre milioni»;

b) al comma 2 la parola «cinquecentomila» è sostituita dalla seguente: «un milione»;

c) il comma 3 è soppresso;

d) al comma 5 le parole «cinquecentomila» e «tre milioni» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «un milione» e «sei milioni».

Art. 5.

1. Il fondo di cui all'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è dotato di lire 3.000 milioni per l'anno 2000, 3.000 milioni per l'anno 2001 e 3000 milioni per l'an-

no 2002 da destinare alla istituzione delle anagrafi canine informatizzate e della banca dati informatica nazionale.

2. Il Ministro della sanità è autorizzato ad affidare a ditte specializzate lo svolgimento di studi ed indagini attinenti alle problematiche relative alla istituzione dell'anagrafe canina e dei sistemi di identificazione.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

